

La riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri

Dott.ssa Giuseppina Lacriola

Direttore
Sviluppo Gestione Aeroporti

Legge 5 marzo 1976

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile

Art.1. Il movimento degli aeromobili provati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti.

- a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
- B) diritto di imbarco passeggeri.

Art. 5, comma 5. Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero.

Art.6, comma 5. I diritti previsti dalla presente legge Continuano ad essere devoluti agli enti o alle società di gestione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle singole leggi speciali che disciplinano l'affidamento in gestione di interi complessi aeroportuali.

ADDIZIONALI SUI DIRITTI DI IMBARCO PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI

(1)

fonte normativa	articolo	modifica/integrazione	tipologia misura	entità	soggetto gravato	destinazione	entrata in vigore
Legge 24-12-2003 n. 350	art. 2 comma 11		addizionale comunale	1 euro	passaggero in partenza da uno scalo nazionale. Sono esentati i passeggeri in transito negli scali nazionali se provenienti da scali domestici	fondo apposito istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 mln di euro fondo apposito istituito presso il Ministero dell'interno quota residua eccedente 30 mln euro	dal 1 marzo 2004
Decreto Legge 31-01-2005 n. 7	art. 6- <i>quater</i> commi 1-3	integra l'art. 2 comma 11 della la L. n. 350/2003	addizionale comunale	1 euro	passaggero in partenza da uno scalo nazionale. Sono esentati i passeggeri in transito negli scali nazionali se provenienti da scali domestici	capitolo apposito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successivo trasferimento al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1- <i>ter</i> del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249	dal 1 aprile 2005
Legge 27-12-2006 n. 296	art. 1 comma 1328	integra l'art. 2 comma 11 della la L. n. 350/2003	addizionale comunale	0,50 euro	passaggero in partenza da uno scalo nazionale. Sono esentati i passeggeri in transito negli scali nazionali se provenienti da scali domestici	apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno - "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti	dal 1 gennaio 2007
Decreto Legge 28-08-2008 n. 134	art. 2 comma 5- <i>bis</i>	modifica l'art. 6- <i>quater</i> comma 2 del D.L. n. 7/2005	addizionale comunale	3 euro	passaggero in partenza da uno scalo nazionale. Sono esentati i passeggeri in transito negli scali nazionali se provenienti da scali domestici	contabilità speciale presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1- <i>ter</i> del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249	dal 28 ottobre 2008
Decreto Legge 31-05-2010 n. 78 ⁽³⁾	art. 14 comma 14	si aggiunge all'addizionale comunale istituita dall'art. 2 comma 11 della L. n. 350/2003	addizionale commissariale	1 euro	passaggero in partenza (originante e in transito) dagli scali di Roma Fiumicino e Ciampino. Sono esentati i passeggeri in transito negli scali romani aventi origine e destinazione domestica	fondo allocato su apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro della situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008	dal 1 gennaio 2011

ADDIZIONALI SUI DIRITTI DI IMBARCO PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI ⁽¹⁾

fonte normativa	articolo	modifica/integrazione	tipologia misura	entità	soggetto gravato	destinazione	entrata in vigore	efficacia
Legge 28-06-2012 n. 92	art. 4 comma 75	integra l'art. 2 comma 11 della la L. n. 350/2003	addizionale comunale	2 euro	passaggero in partenza da uno scalo nazionale. Sono esentati i passeggeri in transito negli scali nazionali se provenienti da scali domestici	contabilità speciale presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249	dal 1 luglio 2013	ancora in vigore
Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145	art. 13 comma 23	integra l'art. 2 comma 11 della la L. n. 350/2004	addizionale comunale	2,50 euro	passaggero in partenza da uno scalo nazionale. Sono esentati i passeggeri in transito negli scali nazionali se provenienti da scali domestici	INPS	dal 1 gennaio 2016 ⁽⁴⁾	fino al 31 agosto 2016 ⁽⁵⁾
Decreto Ministeriale 29-10-2015 n. 357	art. 1 comma 1	definisce la misura dell'incremento dell'addizionale comunale disposta dall'art. 13, comma 23 del D.L. n. 145/2013						
Decreto Legge 24-06-2016 n. 113	art. 13-ter comma 5	integra l'art. 2 comma 11 della la L. n. 350/2004	addizionale comunale	max 0,32 euro ⁽⁶⁾	passaggero in partenza da uno scalo nazionale. Sono esentati i passeggeri in transito negli scali nazionali se provenienti da scali domestici	Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249	anno 2019	ancora non in vigore

(1) trattandosi di addizionali al diritto di imbarco passeggeri trovano applicazione le stesse esenzioni stabilite per il diritto di imbarco passeggeri

(2) misura sostituita dal nuovo incremento disposto dall'art. 2 comma 5-bis del D.L. n. 134/2008

(3) misura resa attuativa con Delibera della Giunta Capitolina n. 36 del 27-10-2010

(4) cfr. nota ENAC-DG del 15-12-2015 prot. 131573, nota MIT-Gabinetto del 29-01-2016 prot. 2598 e nota ENAC-DG del 15-02-2016 prot. 15342

(5) incremento dapprima sospeso per il periodo 01-09-2016/31-12-2016 dall'art. 13-ter comma 1 del D.L. n. 113/2016 e successivamente soppresso dall'art. 1 comma 378 della L. n. 232/2016 a partire dal 01-01-2017

(6) il l'art. 13-ter comma 6 del D.L. n. 113/2016 dispone che l'incremento previsto al comma 5 (0,32 euro) "potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148"

Art.2, comma 11 legge 350 del 2003: istituzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco

- Per l'anno 2004 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad **1 euro** per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del **bilancio dello Stato**, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
 - - a) il **20 per cento** del totale a **favore dei comuni** del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
 - b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, **l'80 per cento** del totale per il finanziamento di misure volte alla **prevenzione** e al **contrasto della criminalità** e al potenziamento della sicurezza **nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.**

Decreto legge n.7 del 2005 Art.6-quater. Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili

- All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «**40 per cento**»; (Quota destinata ai comuni)
 - b) alla lettera b), le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «**60 per cento**». (security stazioni e aeroporti)
- 2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresì incrementata di **un euro** a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il **Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo**, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n 291.
- 3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono **versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale** di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Art. 11-septies ((Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa) 1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "per la parte eccedente 30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, **per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti** e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,". 2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006)).

Legge 296 del 2006, art.1, comma 1328

- 1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del **servizio antincendi negli aeroporti**, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' **incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi** di euro a passeggero imbarcato.
- **Un apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.** Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale

- Art. 39-bis. (((Diritti aeroportuali di imbarco.)) ((1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle *stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria*)).

Decreto legge 134 del 28 agosto 2008 art.2, comma 5 bis

- 5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "**di tre euro a passeggero**".
- Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, e' sostituito dal seguente: "3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione **direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2.**
- L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto".

Decreto legge 31 maggio 2010, n.78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (art.14)

- 14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di **squilibrio finanziario del Comune di Roma**, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008.
- **La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:**
- **a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;**

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 , art.4

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

- 75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art.2

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

- 47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla **gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS**, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, art.2

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

- 48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le seguenti: «**fino al 31 dicembre 2015**»; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene **a cura dei gestori di servizi aeroportuali**, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. **Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.** 3-ter. **Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto**, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori. 3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 , art.2

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

- 49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 , art.13 ter

Testo del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.».

Art. 13 ter

Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 , art.13 ter

Testo del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.».

5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento e' acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

DECRETO 29 ottobre 2015

Definizione della misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS.

art.1 la misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' pari a euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 e euro 2,34 per l'anno 2018.

art.2 Al fine di realizzare le previsioni dell'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di traffico citate nelle premesse di un valore superiore al 0,50 per cento del traffico passeggeri registrato nel periodo 1° gennaio - 30 settembre dell'anno di riferimento, potra' procedersi ad un aggiornamento della misura dell'addizionale per l'anno successivo che sara' determinato con decreto interministeriale, secondo le medesime modalita' previste dal citato art. 13, comma 23.

Circolare n.39 del 23 febbraio 2016 dell'INPS

determina le modalità di riscossione della quota di addizionale comunale destinata al fondo gestito dall'INPS

Valutazioni conclusive sull'evoluzione delle norme succedutesi in materia

Sarebbe auspicabile che la norma del 2012, che prevedeva in via definitiva la destinazione della quota di addizionale alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, venisse rivista, prevedendo, al contrario, in forma stabile e permanente, la destinazione della quota medesima al Fondo summenzionato.

Quanto sopra anche in ragione del fatto che dalla istituzione della norma in argomento la addizionale è sempre stata destinata a finalità connesse al trasporto aereo corroborando in tal modo la sua natura giuridica di tassa che, in quanto tale, dovrebbe essere finalizzata alla copertura di servizi resi al contribuente, e non alla fiscalità generale (come avviene invece nel caso delle imposte) Inoltre una soluzione nel senso suggerito sarebbe di ausilio al sistema del trasporto aereo che, in un sistema caratterizzato da estrema competitività meriterebbe tutele specifiche, anche a garanzia della sicurezza e qualità dei servizi offerti al contribuente, ossia al passeggero.